



COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del 24.09.2014

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni in deroga, in favore delle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, e delle concessioni - a titolo gratuito - di stalli per la sosta dei veicoli al servizio dei titolari di tali autorizzazioni, che espongano il relativo contrassegno.

L'anno 2014, il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 18.15 nella Casa Comunale, al II° appello in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

1) SCARPA LUIGI BENIAMINO	P	11) MURGIA ROBERTO	A
2) ANDOLFI GAVINO	A	12) MAEDDU PIETRO	P
3) SORRENTI LUISA	P	13) MURA LUCIANO	A
4) CANU ANGELO	A	14) GIOVANETTI ANTONELLO	P
5) CERMELLI IVAN	P	15) PINNA PIER GAETANO	A
6) CHESSA TONI	P	16) PIRAS MASSIMO	P
7) COSSU CARLO	P	17) PISTIDDA PALMERIO FRANCO	A
8) FIORI PIER LUIGI	P	18) SATTA PIETRO	P
9) FRANCESCONI DAVIDE ANNIBALE	P	19) BORGACCI GIUSEPPE	P
10) LEDDA MASSIMILIANO	A	20) TANDA GIANLUCA	P
		21) USAI GILDA	A

Assegnati n. 21

In carica n. 21

Presenti n. 13

Assenti n. 8

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzanti (art. 97, comma 4, lett. A del D.Lgs 18.8.2000, n. 267) il Vicesegretario Generale Dott.ssa Piera Mureddu

La seduta è pubblica.

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere **favorevole**.



CITTA' DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE C.C. N° 38 DEL 24.09.2014

Oggetto: Approvazione del regolamento per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni in deroga, in favore delle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, e delle concessioni - a titolo gratuito - di stalli per la sosta dei veicoli al servizio dei titolari di tali autorizzazioni, che espongano il relativo contrassegno.

IL PRESIDENTE

Invita il Presidente della Commissione Viabilità, Trasporti e Portualità Consigliere Piras a relazionare nel merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

- la Repubblica italiana, agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nel richiedere *“l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”* e garantire *“i diritti inviolabili dell'uomo”*, si impegna solennemente a *“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana”*;

- l'art. 28 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*, dispone che i comuni assicurino *“appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati”*;

- l'art. 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 *“Nuovo Codice della strada”*, stabilisce che:

“1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.”



CITTA' DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

- l'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada*", prescrive che:

"1. (...) gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture, per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.

2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio della Unione europea del 4 giugno 1998 (...)"

- gli artt. 10, 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 "*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*", i quali, oltre che dettare le caratteristiche dei parcheggi e degli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio degli invalidi, prevedono ulteriori facilitazioni per la circolazione e la sosta in favore dei detentori dell'apposito contrassegno, ed estendono tutti i benefici anche alla categoria dei non vedenti;

RILEVATO, per quanto sopra esposto, che si rende necessaria l'adozione di un apposito regolamento comunale, nel quale – in applicazione della normativa statale – siano indicati gli uffici competenti alla definizione dei procedimenti, le modalità ed i tempi con i quali le *persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta* potranno richiedere ed ottenere l'*autorizzazione in deroga* con il relativo *contrassegno*, nonché i criteri ed i tempi per l'istituzione, la manutenzione e la revoca degli stalli di sosta riservati ai veicoli al loro servizio;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di approvazione dei "*regolamenti*";

RITENUTO che la proposta di regolamento comunale formulata dal Comandante del Corpo di Polizia Locale - la quale è allegata con la lettera A) per fare parte integrante del presente provvedimento - sia conforme alla normativa nazionale e rispetti gli indirizzi di questa Amministrazione, giacché tale proposta attribuisce alla Polizia Locale la competenza in materia e stabilisce in dettaglio le modalità con cui gli aventi diritto potranno attivare i procedimenti in parola, nonché criteri e tempi congrui coi quali la stessa Polizia Locale dovrà provvedere all'istruzione ed alla definizione dei procedimenti medesimi;



CITTA' DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "*Nuovo Codice della strada*";

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada*";

VISTO l'art. 33, comma 4 lett. c. della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "*modifica alla Tabella B allegata al D.P.R. 26 dicembre 1972, n. 642: atti esenti dall'imposta di bollo*";

VISTO l'art. 74 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";

SENTITI gli interventi che risultano riportati nel verbale digitale della seduta del 24.09.2014;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato, sulla proposta della presente deliberazione, inserito in allegato al provvedimento;

VISTO il T.U. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Su proposta del Presidente

con n. 13 consiglieri presenti e votanti, assenti n. 8 (Andolfi, Usai, Murgia, Mura, Ledda, Pistidda, Canu, Satta),

con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 6 (Chessa, Giovanetti, Sorrenti, Tanda, Francesconi e Pinna), a maggioranza di voti espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

- di approvare, per le ragioni esposte nella premessa, la proposta di regolamento comunale formulata dal Comandante del Corpo di Polizia Locale - che è allegata con la lettera A) per fare parte integrante del presente provvedimento - in ordine alla disciplina delle modalità con cui le *persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta* potranno richiedere ed ottenere *l'autorizzazione in deroga* con il relativo *contrassegno*, nonché i criteri ed i tempi per l'istituzione, la manutenzione e la revoca degli stalli di sosta riservati ai veicoli al loro servizio;

- di attribuire al Comandante del Corpo di Polizia Locale la competenza in materia di istruzione e di definizione dei procedimenti attivati per il rilascio dell'*autorizzazione in deroga* con il relativo *contrassegno*, nonché per l'istituzione e la revoca degli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio delle *persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta*;



CITTA' DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

Su proposta del Presidente

con n. 13 consiglieri presenti e votanti, assenti n. 8 (Andolfi, Usai, Murgia, Mura, Ledda, Pistidda, Canu, Satta), ad unanimità di voti espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

di dare alla presente deliberazione l'immediata esecutività ai sensi dell'art.134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18.08.2000, n° 267.

*//Provvedimento istruito e redatto dal
Vice Com.te di P.L. Dott. Antonio Chessa*

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il Presidente
F.to Avv. Cermelli Ivan

Il Vicesegretario Generale
F.to Piera Mureddu

Attesta che la presente deliberazione viene affissa in data 03 OTT. 2014 all'albo pretorio comunale al n. 1861 del registro (art. 42 D. Lgs 267/2000).

F.to Il Messo Comunale

Il Messo Notificatore
Casu Paolo

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai capogruppo consiliare con il N. 24045 di prot. (art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267);
Porto Torres, li 03 OTT. 2014

Il Vicesegretario Generale
F.to Piera Mureddu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'


- Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 03 OTT. 2014 al 17 8 OTT. 2014 (art. 124, D. Lgs. 267/2000)


Il Vicesegretario Generale
F.to Piera Mureddu

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi (art. 134, D. Lgs. 267/2000);
Porto Torres, li _____

copia conforme all'originale ad uso AMMINISTRATIVO

Il Vicesegretario Generale
F.to Piera Mureddu





CITTA' DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Corpo di Polizia Locale

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA ALLE PERSONE DISABILI E PER LA CONCESSIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A TITOLO GRATUITO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 24.09.2014

Premesse – Riferimenti Normativi

Il presente Regolamento è redatto in ottemperanza delle norme di seguito elencate:

- Artt. 4 e 28 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”*
- Art 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 *“Nuovo Codice della strada”*;
- Art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 *“Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada”*;
- Artt. 10, 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 *“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”*;
- Art. 33, comma 4 lett. c. della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 *“modifica alla Tabella B allegata al D.P.R. 26 dicembre 1972, n. 642: atti esenti dall’imposta di bollo”*;
- Art. 74 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni in deroga per favorire la mobilità e la socializzazione delle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, nonché le concessioni, a titolo gratuito, di stalli per la sosta dei veicoli al servizio dei titolari di tali autorizzazioni.

Art. 2
DESTINATARI

1. Le autorizzazioni in deroga sono rilasciate in favore delle persone disabili che presentano una infermità ovvero una patologia alla quale consegue una capacità di deambulazione autonoma impedita o sensibilmente ridotta, a carattere permanente o temporaneo. A tali disabili sono equiparati i non vedenti di cui all'articolo 12, comma 3, del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Art. 3
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

1. Per il rilascio dell'autorizzazione in deroga a carattere permanente e del relativo contrassegno di parcheggio per disabili, deve essere presentata domanda al Comandante del Corpo di Polizia Locale, utilizzando l'apposito modulo precompilato. La domanda - in carta semplice ed esente da bollo, ai sensi dell'art. 33, comma 4, lett. c) della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - deve essere corredata della seguente documentazione:

a) certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene richiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, ovvero soffre di cecità totale;

b) fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, della persona per la quale viene richiesta l'autorizzazione;

c) due fotografie recenti, in formato tessera, della persona per la quale viene richiesta l'autorizzazione;

2. L'autorizzazione ha una validità di anni cinque. Il suo rinnovo è subordinato alla presentazione di domanda, sull'apposito modulo precompilato, corredata di certificazione rilasciata dal medico curante dell'invalido, nella quale si confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione in deroga a carattere temporaneo e del relativo contrassegno di parcheggio per disabili, deve essere presentata domanda al Comandante del Corpo di Polizia Locale, utilizzando l'apposito modulo precompilato. La domanda - in carta semplice ed esente da bollo, ai sensi dell'art. 33,

comma 4, lett. c) della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - deve essere corredata della seguente documentazione:

a) certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene richiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, ovvero soffre di cecità totale. La certificazione medica deve anche specificare il presumibile periodo di invalidità;

b) fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, della persona per la quale viene richiesta l'autorizzazione;

c) due fotografie recenti, in formato tessera, della persona per la quale viene richiesta l'autorizzazione;

4. L'autorizzazione in deroga a carattere temporaneo ha una validità uguale al periodo d'invalidità indicato nella certificazione medica.

5. Trascorso tale periodo è possibile l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.

5. Per "*capacità di deambulazione sensibilmente ridotta*" s'intende la capacità residua di deambulazione, che necessita il supporto di ausili, e/o di persona accompagnatrice, o l'impossibilità di camminare, ovvero della presenza temporanea di costrittori agli arti inferiori.

6. Il titolare dell'autorizzazione in deroga o, in caso di decesso, i suoi eredi dovranno restituire il contrassegno di parcheggio per disabili entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione stessa o dal decesso del titolare.

Art. 4

UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO

1. Il contrassegno di parcheggio per disabili, conforme al modello europeo, è un documento strettamente personale, che deve essere conservato diligentemente e può essere utilizzato esclusivamente dal titolare, sia egli conducente o passeggero del veicolo.

2. Il contrassegno non è vincolato ad uno specifico veicolo, ha valore su tutto il territorio nazionale e deve essere esposto sulla parte anteriore dello stesso veicolo, esibendo il lato indicante il simbolo della sedia a rotelle.

3. Qualora il contrassegno di parcheggio per disabili sia deteriorato e non più leggibile, potrà essere sostituito gratuitamente, previa presentazione di domanda sull'apposito modulo precompilato, corredata del contrassegno deteriorato.

4. Il lato del contrassegno da esporre sul veicolo contiene:

- a) dicitura in stampatello "*parcheeggio per disabili*", nelle varie lingue europee;
- b) il simbolo della sedia a rotelle, bianco su fondo blu;
- c) la data di scadenza del contrassegno di parcheggio per disabili;
- d) il numero della concessione di autorizzazione in deroga;

- e) la denominazione ed il timbro dell'Amministrazione Comunale;
 - f) la firma del responsabile del Servizio.
5. Il retro del contrassegno di parcheggio per disabili contiene:
- a) cognome e nome del titolare;
 - b) fotografia in formato tessera del titolare;
 - c) firma del titolare o altro segno distintivo autorizzato;
 - d) microchip per il controllo elettronico del contrassegno;
4. Il contrassegno di parcheggio per disabili deve essere utilizzato esclusivamente dal titolare, non può in nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato e deve essere accompagnato da un documento d'identità in corso di validità.
5. L'accompagnatore del disabile non può utilizzare il contrassegno di parcheggio per disabili, in assenza del titolare.
6. Il titolare dell'autorizzazione in deroga che esponga sulla parte anteriore del veicolo al suo servizio il contrassegno di parcheggio per disabili ha facoltà di :
- a) sostare il veicolo in tutti i parcheggi per disabili, fatta eccezione per quelli personalizzati, concessi in uso esclusivo ad altri titolari di autorizzazione;
 - b) sostare il veicolo ove vige il divieto disposto con ordinanza comunale, purché non rechi intralcio alla circolazione;
 - c) sostare il veicolo nelle aree in cui questa è sottoposta a limitazioni, purché non rechi intralcio alla circolazione;
 - e) la circolazione nei casi di sospensione o di limitazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare;
 - f) la circolazione sulle corsie preferenziali, a condizione che l'accesso alle stesse sia consentito, oltre che ai mezzi di trasporto collettivo, anche ai taxi;
 - g) la circolazione e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali Urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola delle categorie di veicoli per l'espletamento di servizi di pubblica utilità;

Art 5.

COMPORTAMENTI VIETATI

1. Al titolare dell'autorizzazione in deroga è vietato:
- a) sostare il veicolo ove vige il divieto di fermata e ove vige il divieto di sosta con rimozione del veicolo;
 - b) sostare nelle aree in cui il divieto di fermata o di sosta è stabilito dalla Legge (artt. 157, 158 C.d.S. sosta su attraversamento pedonale, su marciapiedi, in corrispondenza e prossimità d'intersezione, in curva, nel dosso, allo sbocco di passo carrabile, sullo spazio riservato taxi, autobus di linea, ecc.);
 - c) sostare il veicolo arrecando intralcio alla circolazione;
 - c) circolare sulle strade in cui la circolazione sia stata sospesa o limitata per motivi d'incolumità pubblica o per esigenze tecniche;
 - d) circolare sulle strade in cui la circolazione sia stata sospesa o limitata per motivi di tutela dall'inquinamento o di protezione dell'ambiente o del patrimonio artistico.

Art 6.
SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. In caso di abuso, la sospensione dell'autorizzazione in deroga può avvenire in qualunque momento da parte dell'Autorità che l'ha rilasciata.
2. Ogni utilizzo improprio dell'autorizzazione in deroga e del suo contrassegno di parcheggio per disabili è perseguito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 188 e dalle specifiche norme del C.d.S.
3. Qualora l'utilizzo illecito dell'autorizzazione in deroga e del contrassegno di parcheggio per disabili costituiscono reato, il responsabile sarà essere punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e degli artt. 483 – 489 e ss. del Codice Penale.

Art.7
FURTO- SMARRIMENTO- DETERIORAMENTO DEL CONTRASSEGNO

1. In caso di furto o di smarrimento del contrassegno di parcheggio per disabili, il titolare o chi ne fa le veci deve presentare denuncia alla competente autorità.
2. Per il rilascio del duplicato del contrassegno a seguito di furto o di smarrimento, deve essere presentata richiesta utilizzando l'apposito modulo, disponibile presso lo sportello del Comando di Polizia Locale e nel sito internet della Amministrazione Comunale, allegando la copia della denuncia di smarrimento o di furto e l'indicazione del numero dell'autorizzazione in deroga.
3. Per la sostituzione del contrassegno deteriorato, deve essere presentata la richiesta utilizzando l'apposito modulo ed allegando il vecchio documento;

Art.8
DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL CONTRASSEGNO

1. La validità dell'autorizzazione in deroga e del contrassegno di parcheggio per disabili ha termine alla data di scadenza indicata nei documenti, ovvero non appena siano venute meno le condizioni previste per il rilascio.
2. In caso di decesso del titolare, il Comando della Polizia Locale provvederà alla cancellazione dalla banca dati del rispettivo numero di autorizzazione ed alla disabilitazione del microchip interattivo inserito nel contrassegno di parcheggio per disabili. Inoltre, l'eventuale stallo di sosta per disabili personalizzato sarà revocato.
3. In caso di variazione di residenza, il titolare di stallo di sosta per disabili personalizzato deve subito informarne il Comando della Polizia Locale.
4. Gli eredi, tutori e/o familiari del titolare deceduto sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno di parcheggio per disabili al Comando della Polizia Locale. Eventuali abusi saranno perseguiti secondo le norme vigenti.

Art.9

ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI PER DISABILI

1. In base al numero dei residenti, all'intensità del traffico veicolare, alla presenza di servizi pubblici, sanitari e di attività commerciali intensamente frequentate, il Comando della Polizia Locale valuterà la necessità di adeguare il numero e l'ubicazione degli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone invalide, istituendo nuovi stalli riservati e sopprimendo quelli non più necessari.

2. Nell'ambito delle aree di sosta, ove possibile, dovrà essere garantito uno stallo riservato ai veicoli al servizio di persone invalide ogni 250 metri. Nelle aree di parcheggio organizzato, dovrà essere previsto almeno uno stallo riservato ogni 50.

Art.10

STALLI DI SOSTA "PERSONALIZZATI"

1. Per la concessione, a titolo gratuito, di uno stallo di sosta personalizzato, perché riservato al veicolo al proprio servizio, il titolare dell'autorizzazione in deroga che versi in particolari condizioni di invalidità può presentare domanda al Comandante del Corpo di Polizia Locale, utilizzando l'apposito modulo precompilato.

2. Nella domanda - in carta semplice ed esente da bollo, ai sensi dell'art. 33, comma 4, lett. c) della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - deve dichiarare di avere :

- a) l'autorizzazione in deroga a carattere permanente;
- b) un veicolo riservato al proprio servizio;
- c) la patente di abilitazione alla guida del veicolo al proprio servizio.

3. Lo stallo di sosta personalizzato potrà essere concesso, a titolo gratuito, nelle zone ad alta densità di traffico, quando il beneficiario non abbia la disponibilità di uno spazio di sosta veicolare privato ed accessibile presso la propria abitazione ovvero presso il luogo in cui svolge l'attività lavorativa.

4. Quando il titolare di contrassegno di parcheggio per disabili si trovi in condizioni di gravità tali da rendere indispensabile lo stallo di sosta personalizzato, questo potrà essere concesso, a titolo gratuito, anche se il beneficiario non sia abilitato alla guida.

5. La necessità della concessione, a titolo gratuito, di uno stallo di sosta personalizzato deve essere sempre accertata previo sopralluogo della Polizia Locale.

4. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del titolare di contrassegno di parcheggio per disabili;
- b) copia della patente di guida del titolare ovvero del familiare convivente;
- c) copia della carta di circolazione del veicolo riservato al proprio servizio;

5. La condizione di privo di vista, ove non sia associata ad altra patologia che impedisca o comprometta gravemente la deambulazione, non costituisce titolo per l'assegnazione dello stallo di sosta personalizzato.

6. Verificata la sussistenza delle condizioni richieste per la concessione, a titolo gratuito, di uno stallo di sosta personalizzato, il Responsabile della Polizia Locale adotterà l'Ordinanza istitutiva, che verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale e

notificata al richiedente. Il numero del contrassegno di parcheggio per disabili del titolare dello stallo di sosta personalizzato dovrà essere riportato in modo visibile sulla apposita segnaletica verticale. Lo stallo e la prescritta segnaletica sono realizzati dall'Ufficio Manutenzioni entro trenta giorni dalla pubblicazione della rispettiva Ordinanza, con oneri interamente a carico del Comune. Lo stesso Ufficio Manutenzioni curerà la manutenzione periodica della segnaletica.

Art.11

ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO E COMPETENZE

1. L'istruttoria del procedimento è demandata al Comando di Polizia Locale e si articola nelle seguenti fasi:
 - a) presentazione della domanda e della relativa documentazione presso il Comando di Polizia Locale;
 - b) verifica degli atti e dei luoghi;
 - c) rilascio del titolo richiesto ovvero rigetto motivato della domanda.
2. Qualora la documentazione prodotta dall'interessato risulti insufficiente, la Polizia Locale può richiederne l'integrazione una sola volta, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda.
3. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della documentazione integrativa che si stata richiesta.

Art.12

SANZIONI

1. Le violazioni delle prescrizioni dettate dal presente Regolamento verranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

Art.13

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento, il Comando di Polizia Locale provvederà ad adeguare alla nuova disciplina tutte le concessioni in atto, a titolo gratuito, di stalli di sosta personalizzati.
2. Gli stalli per i quali non sussistano i requisiti prescritti saranno revocati.
3. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente Regolamento.